



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19

21010 Cardano al Campo (VA)

www.comune.cardanoalcampo.va.it

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE

-art. 113 D.Lgs n. 50/2016 integrato e modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n.56-



DICEMBRE 2018

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente «Codice»).
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche **svolte** dai dipendenti **esclusivamente** per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento almeno in uno dei seguenti strumenti amm.vi: DUP, elenchi **investimenti** di Bilancio, programma annuale dei lavori pubblici; per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
6. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto:
 - a) per i lavori in presenza dei progetti completi in ogni dettaglio;
 - b) per i servizi e forniture se completi della documentazione di cui all'art. 23 comma 15 del Dlgs 50/2016 soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino servizi e forniture.
7. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amm.ne, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni, adesione a centrali di committenza od in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

Art. 2 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% come da tabella seguente, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice.
2. In relazione all'importo dei lavori, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
sino ad € 1.000.000,00	2%
da oltre € 1.000.000,00 a € 20.000.000,00	1,80%
oltre € 20.000.000,00	1,60%

3. In relazione all'importo dei servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
fino alla soglia comunitaria (ora euro 211.000 o 750.000)	2 %
oltre soglia comunitaria	1,5 %

4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. L'80% delle risorse finanziarie del fondo "*incentivi per funzioni tecniche*" è ripartito, per ciascuna opera o lavoro o servizio o fornitura, con le modalità e i criteri condivisi in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e così recepiti nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 1 c. 1 del medesimo articolo 113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori che abbiano preso direttamente parte allo svolgimento della procedure di affidamento e gestione del contratto. Gli importi sono comprensivi dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
7. Il 20% del Fondo, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - a) beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
 - e) acquisto di software specifici per l'attività dell'Ufficio - partecipazione a corsi, programmi formativi e di **specializzazione**.

Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività tecniche di che trattasi sono effettuati con provvedimento espresso del Responsabile dell'area competente, garantendo, nel limite del possibile, una opportuna rotazione del personale.
2. Il Responsabile del Settore nomina, per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture un responsabile del procedimento che assume specificamente, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice. L'incarico di responsabile unico del procedimento, se il dipendente dispone delle necessarie qualifiche, è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o

revoca, e in correlazione al lavoro/servizio/fornitura eseguiti nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono attività di:
 - attività di programmazione della spesa
 - attività per la valutazione preventiva dei progetti
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
 - attività di responsabile unico del procedimento,
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
 - attività di collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, attività di collaudatore statico.
6. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo anche il personale tecnico – amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
7. Il Responsabile dopo l'approvazione del progetto deve predisporre le schede con l'indicazione del personale coinvolto con le corrispondenti percentuali da fare sottoscrivere ai soggetti interessati.

Art. 4 - Ripartizione

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

	attività (art. 113, comma 2)	peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a)	Programmazione della spesa	2 %
b)	Valutazione preventiva e validazione dei progetti – analisi convenzioni centrali di committenza	10 %
c)	Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e dei contratti pubblici	15 %
d)	Responsabile unico di procedimento	45 %
e)	Direzione dei lavori - direttore di esecuzione –ufficio direzione lavori	20 %
f)	Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità - collaudo statico	8 %
	TOTALE	100%

2. Nel caso si dovesse ricorrere a centrali di committenza anche con adesione alle convenzioni delle stesse, l'attività prevista alla fase c) verrà ridotta del 50 %, mentre l'attività prevista dalla fase e) verrà incrementata del 30 %.
3. Qualora una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero ed entrerà a far parte dell'incremento di cui all'art. 2, c. 7.



4. La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile dell'area competente tra i singoli soggetti interessati al procedimento e che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte redigendo uno specifico report.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.
9. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate previa modifica delle schede di cui all'art. 3, c. 7 del presente Regolamento.

Art. 5 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento predisponendo apposito modello di report che riporti i partecipanti e le corrispondenti percentuali.
2. Qualora le attività dei soggetti interessati dovessero svolgersi su più anni si procederà alla liquidazione della percentuale svolta nell'anno di riferimento.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2, c. 7) del presente Regolamento.
4. In sede di liquidazione il componente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
5. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione.
6. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con la predisposizione del relativo documento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'avviso di selezione;



- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori e redazione dello Stato Finale;
- f) per il collaudo/certificazione di regolare esecuzione, con l'emissione del corrispondente certificato - verifiche di conformità.

7. Nel caso l'incentivo debba essere erogato ad un Responsabile di posizione organizzativa la competente liquidazione sarà assunta a firma del Segretario Comunale previa **presentazione** della necessaria scheda di report, con indicazione dei partecipanti con **corrispondenti** percentuali, debitamente sottoscritta.

Art. 6 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.
4. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente Regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione.
5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano **specificamente** ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - [(I_t/t)*r + (I_t/K)*\Delta k]$$

dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

7. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. 50/2016;



- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, **eventi** estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate **ragioni** estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'articolo 1 comma 2, del presente Regolamento, affidate **successivamente** alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 del 19/04/2016 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 a condizione che le spese per l'incentivo siano state incluse nei quadri economici e comunque nel rispetto delle normative ed indicazioni in materia.